

Allegato A

STATUTO

Associazione NERVAL TEATRO APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro denominata "**NERVAL TEATRO APS**", svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

La sede sociale dell'Associazione è nel comune di Rosignano Marittimo (LI). Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio comunale di Rosignano Marittimo (LI) non costituisce modifica del presente Statuto.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'Associazione ha lo scopo di produrre e distribuire, promuovere, diffondere e gestire attività culturali nel campo del teatro, principalmente nel settore della ricerca contemporanea, del teatro ed handicap e a favore di altre fasce socialmente svantaggiate, nonché a favore degli adolescenti.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- 1) diffondere, non solo tra i propri associati ma anche tra il maggior numero possibile di persone, la cultura teatrale e dello spettacolo;
- 2) ampliare la conoscenza della cultura teatrale, letteraria, musicale e artistica, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni, nonché trasmettere l'amore per la cultura teatrale e artistica in genere come un bene per la persona e un valore sociale;
- 3) produrre, allestire e rappresentare spettacoli teatrali, di danza, cinematografici, musicali, radiotelevisivi, e opere di arte visiva;
- 4) avviare i giovani e gli adulti al mondo della cultura, dell'arte e dello spettacolo, attraverso l'organizzazione e la promozione di iniziative artistiche culturali, percorsi formativi – come laboratori, seminari, incontri, convegni, conferenze, dibattiti, lezioni – con professionisti e studiosi dello spettacolo dal vivo e delle arti in genere, sia per amatori che per professionisti, oltre l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti pubblici e privati;
- 5) incentivare l'aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, perseguendo l'ideale dell'educazione permanente.
- 6) favorire l'accesso delle persone con disabilità alle attività dello spettacolo e alle relative carriere professionali, come espressione di un diritto e come valore artistico, culturale e sociale da condividere, oltre che come valore aggiunto sul piano dell'espressione creativa, delle capacità inclusive del sistema e della relazione con il pubblico, abbattendo ogni barriera sociale, culturale, sensoriale e fisica alle attività di spettacolo.

Per perseguire il proprio scopo, l'associazione prevede di:

- a. elaborare e attuare progetti artistici di produzione, formazione, ricerca, promozione, ospitalità e gestione, anche esclusiva, di sale teatrali e spazi culturali;
- b. curare l'organizzazione di mostre, rassegne, concorsi, festival, seminari, laboratori, incontri, convegni inerenti allo scopo sociale e che favoriscano la conoscenza e il dialogo fra le varie culture e generazioni;
- c. organizzare corsi di formazione e azioni di orientamento al lavoro finalizzati allo sviluppo socio-culturale e all'inserimento occupazionale;

- d. progettare e realizzare interventi di integrazione dell'attività didattica istituzionale attraverso le diverse forme d'arte e in particolare il teatro;
- e. curare attività editoriali, con pubblicazioni di libri, cataloghi e materiali informativi, edizione di registrazioni audio e video su diversi supporti, collegamenti con le reti pubbliche e private della radiofonia e della televisione, nonché creare siti internet, pubblicare blog e pagine web periodiche;
- f. incentivare scambi culturali e gemellaggi con altre associazioni e realtà teatrali/culturali, nonché la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative, circoli che perseguano scopi e finalità affini; aderire a organismi nazionali e internazionali che abbiano scopi simili; svolgere attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e cooperazione decentrata;
- g. esercitare, eventualmente, attività di somministrazione di cibi e bevande verso i propri soci, nell'ambito delle programmazioni inerenti allo scopo sociale;
- h. prendere in affitto o acquistare immobili, attrezzature, macchinari e materiali, necessari al perseguimento del proprio scopo sociale;
- i. promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dello scopo sociale;
- j. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, oltre che nei casi di morosità nel versamento della quota associativa, turbamento, mediante il proprio comportamento, del funzionamento dell'Associazione, svolgimento di attività contraria agli interessi dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo delibera il recesso dell'associato.

L'associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- l'Organo di revisione, ove nominato.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche email, risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza, alla nomina del Presidente, provvederà la stessa Assemblea. Il Presidente nominerà Segretario una persona che può essere anche estranea all'Associazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenti o astenuti dal voto.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto è richiesta la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con terzi;
- deliberare la nomina del Direttore artistico, compresi i termini e la durata dell'incarico tramite apposita contrattualizzazione;
- stabilire le prestazioni di servizi ai soci e a terzi e le relative norme e modalità;
- conferire e revocare procure;
- nominare i componenti di commissioni o comitati interni.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti per un numero illimitato di mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare, quando lo ritenga opportuno, il compimento di singoli affari ad uno o più soci, determinandone i poteri e i limiti. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni o comitati, anche temporanei, ed anche composti di non soci per lo svolgimento di attività ordinarie o eventi specifici anche limitati nel tempo. La scelta delle singole persone, soci e o non socie, avverrà comunque avuto riguardo alla loro competenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Contestualmente alla nomina del Presidente, l'Assemblea elegge il vice Presidente con le stesse modalità e con gli stessi requisiti di voto.

Il Presidente ed il vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Direzione artistica)

a. La Direzione Artistica è direttamente responsabile della programmazione artistica di tutte le attività dell'Associazione. Pertanto, qualsiasi attività artistica promossa dall'Associazione, qualora non proposta in prima istanza dalla Direzione Artistica, deve essere sottoposta e approvata da essa.

La Direzione Artistica:

- riferisce al Consiglio Direttivo, su richiesta di quest'ultimo, in merito alle attività artistiche compiute e in corso;
- redige (direttamente o come sovrintendente) le programmazioni e le progettualità artistiche dell'associazione, incluse quelle prodotte a fini bandistici;
- propone, valuta ed approva collaborazioni artistiche con persone ed enti;
- coordina e gestisce tutti i rapporti di produzione e collaborazione artistica intrattenuti dall'Associazione;
- rappresenta l'Associazione in occasioni promozionali ed istituzionali.

Nello svolgimento della propria attività, la Direzione Artistica è tenuta ad avere preventiva approvazione della sostenibilità economica delle sue proposte da parte del Presidente e a rispettarla in fase di realizzazione del progetto.

La Direzione Artistica svolge le attività ad essa conferite dal Consiglio Direttivo. Può esprimersi in forma monocratica, o, se esplicitamente proposto dal Consiglio Direttivo, in forma collegiale.

b. La Direzione Artistica si esprime in forma monocratica laddove il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Artistico unico, il quale sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico.

Il Consiglio Direttivo decide di volta in volta se assegnare l'incarico di Direttore Artistico direttamente o se ricorrere a forme di selezione comparativa (es. bando, avviso o altro). La carica di Direttore Artistico è in ogni caso compatibile con quella di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo.

L'incarico di Direttore Artistico viene perfezionato tramite contratto tra le parti. In sede contrattuale, si stabilisce:

- la durata dell'incarico, compresa tra i 3 e i 5 anni;
- il compenso dell'incarico, anche gratuito;
- l'accettazione delle norme statutarie per quel che concerne l'incarico;
- eventuali compiti aggiuntivi o condizioni particolari rispetto a quanto espresso in questo articolo.

Il Direttore Artistico può:

- svolgere prestazioni professionali retribuite per l'associazione (es. regista, attore, organizzatore);
- firmare a nome dell'Associazione lettere di intenti e simili documenti programmatici, a cui comunque dovrà fare seguito regolare impegno contrattuale sottoscritto dal Presidente.

- proporre al Consiglio Direttivo la nomina e conseguente contrattualizzazione di un Vicedirettore Artistico, indicando direttamente uno o più profili oppure suggerendo forme di selezione comparativa. Se nominato, il Vicedirettore Artistico funge da consigliere del Direttore Artistico e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Fintanto che l'Organo permane la forma monocratica, il Direttore Artistico non è tenuto a creare o curare il proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni.

c. La Direzione Artistica si esprime in forma collegiale laddove il Consiglio Direttivo lo delibera su propria esplicita risoluzione per chiari motivi di opportunità, procedendo a nominare minimo 2, massimo 5 Condirettori Artistici.

In forma collegiale, l'assemblea della Direzione Artistica si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione e la condivisione dei programmi artistici. Ogni Condirettore Artistico può convocare l'assemblea della Direzione Artistica. La convocazione dell'assemblea della Direzione Artistica avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'assemblea della Direzione Artistica è validamente costituita quando è presente la totalità dei Condirettori Artistici. Le deliberazioni dell'assemblea della Direzione Artistica sono assunte all'unanimità dei Condirettori Artistici. Si può prevedere l'intervento all'assemblea della Direzione Artistica anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Condirettore Artistico che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione. È ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, anche on line.

La nomina dei Condirettori Artistici avviene sempre su assegnazione diretta del Consiglio Direttivo. La carica di Condirettore Artistico è in ogni caso compatibile con quella di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo.

L'incarico di ciascun Condirettore Artistico viene perfezionato tramite contratto tra le parti. In sede contrattuale, si stabilisce:

- la durata dell'incarico, compresa tra i 3 e i 5 anni, che deve essere uguale per ciascun Condirettore Artistico;
- il compenso dell'incarico, anche gratuito, che deve essere uguale per ciascun Condirettore Artistico;
- l'accettazione delle norme statutarie per quel che concerne l'incarico;
- eventuali compiti aggiuntivi o condizioni particolari rispetto a quanto espresso in questo articolo.

Ciascun Condirettore Artistico può:

- svolgere prestazioni professionali retribuite per l'associazione (es. regista, attore, organizzatore);
- con delibera unanime dell'assemblea della Direzione Artistica, firmare a nome dell'associazione lettere di intenti e simili documenti programmatici, a cui comunque dovrà fare seguito regolare impegno contrattuale sottoscritto dal Presidente.

Fintanto che l'Organo permane in forma collegiale, non è prevista la nomina di Vice direttori Artistici, e la Direzione Artistica è tenuta a curare il proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni come previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

Nel caso di dimissioni o di rescissione del contratto di uno o più Condirettori Artistici, le cariche non possono essere sostituite da nuove nomine del Consiglio Direttivo fino alla scadenza degli altri contratti ancora in vigore. Se, a seguito di dimissioni o di rescissione del contratto da parte di uno o più Condirettori Artistici, dovesse rimanere in carica un solo Condirettore Artistico, per il resto del suo mandato egli amministrerà in forma monocratica come Direttore Artistico unico dell'associazione, secondo quanto espresso al comma b. del presente articolo.

d. Allo scadere o decadere dell'intera Direzione Artistica, sia essa in forma monocratica o collegiale, il Consiglio Direttivo procede entro un mese ad una nuova nomina. Nel periodo che intercorre tra le due nomine, le mansioni della Direzione Artistica sono svolte monocraticamente dal Presidente.

ART. 11 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es. feste, sottoscrizioni anche a premi ecc.), proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS, nonché qualsiasi altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17 (Libri e Registro)

L'Associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.



ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

